



“SPORT IN REGOLA”

Regolamento nazionale dell'attività sportiva

(il presente regolamento è stato redatto in forma sintetica, la versione integrale è consultabile sul sito www.csi-net.it o www.csireggiocalabria.it)

Norme per l'attività sportiva

Art. 1 Priorità delle fonti normative *(art. 3 Sport in Regola)*

- 1 Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI (“Sport in Regola”);
 - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
 - f) i deliberati del CONI;
 - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 2 Le Società sportive *(art. 18 Sport in Regola)*

- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle **ed inviare prima dell'inizio del campionato, alla competente commissione tecnica, l'elenco completo degli atleti delle squadre**. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

Art. 3 Gli atleti *(art. 19 Sport in Regola)*

- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art., in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la

disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 4 Dirigenti e Tecnici (art. 20 Sport in Regola)

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art.

Art. 5 Limitazioni a Società sportive e a tesserati (art. 22 Sport in Regola)

- 1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
- 2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
- 3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
- 4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
- 5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Art. 6 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare (art.23 Sport in Regola)

- 1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
- 2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
- 3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
- 4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
- 5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
- 6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 7 Principio della responsabilità oggettiva (art.32 Sport in Regola)

- 1 Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

- 2 Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 8 Obblighi delle Società sportive (art.34 Sport in Regola)

- 1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- 2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- 3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 4 Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 9 Obblighi e doveri della Società ospitante (art.36 Sport in Regola)

- 1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- 2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
- 3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
- 4 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
- 5 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 10 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile (art.37 Sport in Regola)

- 1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
- 3 Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa.

Art. 11 Orario di inizio delle gare (art.39 Sport in Regola)

- 1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario
- 2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 12 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara (art.40 Sport in Regola)

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 13 Documenti di riconoscimento (art.45 Sport in Regola)

- 1 Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - Attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - Attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

Art. 14 Riconoscimento (art.48 Sport in Regola)

- 1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 15 Persone ammesse sul campo di gioco (art.61 Sport in Regola)

- 1 Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 16 NORME NON DEROGABILI NELL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC

• CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- **non abbiano preso parte** ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- **abbiano preso parte**, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.
- **Per il calcio a 5 femminile**, non sussiste alcun divieto di partecipazione all'attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC.

I comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali.

Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – **con esclusione dei calciatori** – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese.

Art. 17 Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI (*art.15 Sport in Regola*)

- 1 Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:
 - a) sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;
 - b) sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.
- 2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

STAGIONE 2011/2012

REGOLAMENTO TECNICO LOCALE



CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 OPEN 15 FEMMINILE

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Reggio Calabria - indice ed organizza la fase provinciale del "CAMPIONATO NAZIONALE CSI" di Calcio a 5 riservato alla *categoria* :

OPEN 15 FEMMINILE (per le nate negli anni 1996 e precedenti).

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

- 1 Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
- 2 Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Art. 2 Tempi di gioco

- 1 Le gare avranno durata di 25' per tempo - senza cronometro bloccato - con un intervallo massimo di 5'. Il controllo della durata dei tempi di gara è di esclusiva competenza dell'arbitro/i.

Art. 3 Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa è di 10 minuti. Nel caso di ritardo superiore a 10 minuti l'arbitro dichiarerà chiusa la gara. Si ricorda che per rientrare nel tempo di attesa i tesserati (*della squadra in ritardo*) devono essere in grado di scendere immediatamente in campo prima dello scadere dei 10 minuti.

Art. 4 Partecipanti alla gara

- 1 Le squadre di calcio a cinque sono composte da un massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
- 2 **E' obbligatorio l'uso dei parastinchi.**

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

- 1 La distinta delle giocatrici che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.
- 2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, le giocatrici che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono

partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente le giocatrici riportate nella distinta presentata all'arbitro.

- 3 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 4 La distinta (*reperibile sul sito : www.csireggiocalabria.it; sez. attività sportiva-modulistica*) dovrà essere compilata in **triplice copia** sugli appositi modelli in maniera leggibile e in tutte le sue parti.
- 5 Il mancato rispetto della presente norma comporterà, oltre alle previste sanzioni disciplinari, un'ammenda di **€ 5,00**

Art. 7 Palloni per la gara

- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari (*n° 4 a rimbalzo ridotto*) ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (1 punto di penalizzazione).
- 4 Le Società dovranno farsi carico della presenza dei palloni regolamentari anche se ospitati da strutture private.
- 5 Per la mancata osservanza della presente regola, oltre alle normali sanzioni previste dal regolamento ufficiale, sarà comminata alla Società inadempiente una sanzione di **€ 5,00**.

Art. 8 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

- 1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- 2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 Numero minimo di giocatrici per dare inizio ad una gara

- 1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatrici.

Art. 10 Persone ammesse nel campo di gara

- 1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- 2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
- 3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 4 Le giocatrici di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con le compagne che sono sul campo.

- 5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e le giocatrici di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante.
- 6 Le giocatrici di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronte nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.
- 7 Non è consentita la presenza in panchina di giocatrici con abiti civili, anche se presenti in distinta.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

- 1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle giocatrici, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in quest'occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
- 2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui la giocatrice espulsa è inserita nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, la stessa va sostituita da una delle giocatrici di riserva.
- 3 In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco una giocatrice espulsa prima dell'inizio della gara.

Art. 12 Sostituzioni delle giocatrici

- 1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritte nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.
- 2 Le giocatrici espulse definitivamente non possono in alcun modo essere sostituite.
- 3 La giocatrice colpita dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituita soltanto allo scadere della stessa.

Art. 13 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

- 1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- 2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 14 Time-out

- 1 Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 15 Espulsione temporanea

- 1 L'espulsione temporanea:
 - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b) ha la durata di **4 minuti**;
 - c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
- 2 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- a) Sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - b) Fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - c) Fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
 - d) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- 3 Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con **due ammonizioni** le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 16 Squalifiche automatiche

- 1 Le giocatrici espulse devono comunque ritenersi squalificate per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 17 Squalifiche per somma di ammonizioni

- 1 Alle giocatrici che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse **tre ammonizioni** viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. **A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.**
- 2 La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato da parte.
- 3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
- 4 I provvedimenti disciplinari e la somma delle ammonizioni, adottati durante la fase eliminatoria, rimarranno validi fino alla fine della fase Provinciale del campionato (Play-off e Finali)

Art. 18 Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

- 1 Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase saranno annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 19 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

- 1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare:
 - il numero delle atlete partecipanti alla gara, ivi comprese le riserve;
 - la durata dei tempi di gioco, verificando a tal proposito l'orario di inizio e quello di chiusura della gara, il periodo dell'intervallo, i minuti di recupero e quelli utilizzati per i time-out;
 - la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra;
 - la regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione della sanzione superiore (*ad es. doppia ammonizione, oppure ammonizione ed espulsione temporanea*);
 - la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati.
- 2 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.
- 3 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
- 4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 20 Formula di svolgimento

- 1 La formula del Campionato è : **2 Serie con gare di andata e ritorno.**
 - **PREMIER LEAGUE**
 - **CHAMPIONSHIP**
 - ❖ Il campionato prevede:
 - Play off
 - Play out
 - Retrocessioni

- Promozioni

- Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:

- 3 punti per ogni gara vinta;
- 1 punto per ogni gara pareggiata;
- 0 punti per ogni gara persa;

- 2 Le modalità di svolgimento dei play-off del campionato verranno rese note con un comunicato ufficiale dopo la pubblicazione del calendario.

Art. 21 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - l) sorteggio.
- 3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 22 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (*ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza ...*) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - c) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e) sorteggio.
- 2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 23 Quote di partecipazione

Le società sportive dovranno **obbligatoriamente** versare prima della stesura del calendario del Campionato il:

- Pagamento dell'**affiliazione annuale** ;
- Pagamento delle **tessere atleti e tecnici** ;
- Pagamento della **tassa di segreteria** ;
- Pagamento dell'**iscrizione al Campionato**;
- Pagamento delle **tasce gara** ;

(Gli importi dei pagamenti sopra citati verranno resi noti annualmente con apposito Comunicato Ufficiale)

- Le spese relative all'affitto del campo di gara sono a totale carico della squadra di casa

Art. 24 Tesseramento (art. 15 Regolamento Generale dei Campionati Nazionali)

- 1 Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il **28 febbraio 2012**. Entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2012** potranno essere integrati 2 atleti nella rosa delle squadre.
- 2 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali

Art. 25 Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati FIGC

- 1 Per la sola fase provinciale del campionato è consentito l'utilizzo (iscrizione in distinta) di un atleta tesserato FIGC partecipante a campionati di serie A o B di calcio a 5 o calcio a 11

Art. 26 Campo di gara

- 1 Le Società partecipanti al campionato possono richiedere di giocare, le partite in casa, in una delle strutture ufficiali convenzionate con il Comitato Provinciale CSI; nel caso in cui decidano di usufruire di una struttura "non convenzionata" dovranno comunicare al momento dell'iscrizione la denominazione e l'ubicazione di tale struttura. Una commissione tecnica nominata dal Comitato verificherà che sussistano i requisiti minimi di agibilità (*dimensioni regolamentari, spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, servizi igienici, recinzione di sicurezza.....*) e rilascerà nulla-osta

Art. 27 Osservatori di campo

- 1 La C.T.P. può inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento della gara. Essi assistono e tutelano l'arbitro e possono invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle Associazioni a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 28 Richiesta spostamento gare

- 1 Eventuali richieste di spostamento gare, per **giustificati e comprovati motivi**, devono essere presentate alla commissione, su apposito modulo (*reperibile sul sito : www.csireggiocalabria.it; sez. attività sportiva-modulistica*), **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi)** previo accordo con l'altra società. Le richieste vanno spedite via Fax al numero 0965.026501 oppure all'indirizzo e-mail comunicaticirc@alice.it con la firma dal responsabile della squadra richiedente e con la dicitura "IN ACCORDO CON L'ALTRA SOCIETÀ", **indicando la data del recupero della gara in questione.**

Art. 29 Mancata presentazione in campo

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- 1ª rinuncia:** sconfitta con il risultato di 0 - 6;
- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 10,00**
- 2ª rinuncia:** sconfitta con il risultato di 0 - 6;
- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 20,00**
- 3ª rinuncia:** esclusione dal campionato o torneo;
- multa di **€ 50,00;**
 - incameramento di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con il risultato di 0 - 6 per entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra.

Art. 30 Rinuncia preventiva

- 1 Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare; tale rinuncia deve essere comunicata alla Commissione Calcio con un FAX 0965.026501 e/o una e-mail comunicaticirc@alice.it **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi)**.
In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 - 6 a sfavore della squadra rinunciante .
Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo.

Art. 31 Prelievo coattivo

- 1 Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno ordinare un *prelievo coattivo* tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara. **Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara.**
Alla squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo.

Art. 32 Omologazione gare

- 1 Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

Art. 33 Principio della difesa

- 1 Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.
Le società possono presentare ricorso alla Commissione giudicante compilando l'apposito modulo e pagando le rispettive tasse (*vedi "Sport in regola" disponibile sul sito www.csi-net.it sezione attività sportiva regolamenti*)

Art. 34 Reclami

- 1 Tutti i reclami andranno indirizzati **alla "Commissione Tecnica Provinciale CSI" via Del Torrione 101 c.a.p. 89127 Reggio Calabria**". Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purchè preannunciato a mezzo e-mail comunicaticirc@alice.it o fax (0965.026501) entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo.
Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società compilando l'apposito modulo (vedi www.csireggiocalabria.it) che dovrà contenere:
- La motivazione per cui si reclama;
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo di **€ 50,00**
- Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria
Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa reclamo.

Art. 35 Assicurazione

- 1 Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Art. 36 Variazioni al regolamento

- 1 **La C.T.P.** potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento.
Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in riferimento a :

1. RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
 2. ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
 3. APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
 4. RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.
- vigono lo statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.**